

Contenzioso e sanzioni per la tassa automobilistica

Dal mancato pagamento delle tasse automobilistiche nascono vari effetti:

- **sanzioni** aventi natura fiscale per insufficiente, tardivo o omesso pagamento della tassa automobilistica dei veicoli, secondo il regime in vigore dal 1998 e reso più lieve nel 2011, la cui operatività trae origine da:
 - segnalazioni degli organi che svolgono servizio di polizia stradale per quanto riguarda i ciclomotori;
 - ente gestore del servizio di riscossione;
- **cancellazione** dal PRA, qualora l'omissione del pagamento riguardi tre annualità consecutive (non ancora operativa).

OMESSI O RITARDATI PAGAMENTI

Per quanto riguarda le conseguenze del mancato pagamento, le sanzioni sono in funzione dei tempi decorsi dalla scadenza del termine di pagamento della tassa; si applica:

- **ravvedimento operoso**, con sanzione molto ridotta, per pagamenti **entro un anno**,
- **sanzione normale**, per mancati o insufficienti pagamenti **oltre l'anno**.

Ravvedimento operoso

La novità principale rispetto al precedente regime sanzionatorio è la diminuzione dell'entità delle sanzioni, particolarmente favorevole per il contribuente che "si mette in regola" **entro un anno** dal termine originario di pagamento, perché scatta il meccanismo agevolativo del **ravvedimento operoso**.

Per poter beneficiare delle sanzioni ridotte per **ravvedimento operoso**, il contribuente deve provvedere al versamento contestuale di:

- tassa,
- sanzione,
- interessi.

Data la complessità del calcolo, è consigliabile effettuare il pagamento in uno sportello dove gli importi vengono determinati dal sistema informatico di cui sono dotati gli operatori abilitati.

Se il pagamento tardivo si effettua:

- entro i 15 giorni successivi alla scadenza, c'è una sanzione dello 0,2% giornaliero (si calcola lo 0,2% dell'importo originariamente dovuto e lo si moltiplica per i giorni di ritardo del pagamento, arrivando quindi a un massimo del 2,80%);
- dal 16° giorno e fino al compimento dei 30 giorni successivi alla scadenza, la sanzione è pari a un incremento del +3% rispetto all'importo originariamente dovuto;
- oltre 30 giorni ma entro il 12° mese successivo alla scadenza, la sanzione è pari a un incremento del +3,75% rispetto all'importo originariamente dovuto; chi paga entro un anno, ma in modo incompleto, è soggetto a una sanzione del 30% (che corrisponde alla misura normale di legge, senza l'applicazione del ravvedimento operoso);
- dal 31° giorno e fino al compimento dei 90 giorni dalla scadenza, la sanzione è pari a un incremento del 3,33%;
- oltre il 12° mese successivo alla scadenza, non è più applicabile il ravvedimento operoso per cui la sanzione completa (pari al +30% dell'importo normalmente previsto) è applicabile d'ufficio; sono inoltre dovuti gli interessi moratori a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine utile per il pagamento, salvo eccezioni in alcune regioni per i contribuenti che si mettono in regola senza aver ancora ricevuto contestazioni.

Abbuono della sanzione per veicoli nuovi nella provincia autonoma di Trento

A partire dal 1° gennaio 2012, i residenti sul territorio della provincia autonoma di Trento che acquistano un veicolo nuovo beneficiano di un'agevolazione sul primo versamento: fermi restando i termini di legge entro cui provvedere, chi avesse l'obbligo di pagare entro il mese d'immatricolazione e si metta invece in regola entro la fine del successivo non è soggetto ad alcuna sanzione. Non è chiaro se il beneficio sia applicabile solo a chi versa l'importo corretto

della tassa o anche a chi incorre in un errore di quantificazione; in ogni caso, la norma provinciale richiama espressamente l'obbligo di calcolare l'importo considerando anche il mese di immatricolazione. Ciò da un lato appare ovvio, dall'altro potrebbe sottintendere la volontà di esentare dalle sanzioni solo chi paga l'importo esatto, sulla base del numero dei mesi effettivamente da coprire con il versamento.

Interessi moratori

Oltre alla sanzione (ridotta per ravvedimento operoso o intera) vanno altresì corrisposti gli interessi moratori calcolati sull'importo originariamente dovuto, al tasso legale e con maturazione giorno per giorno fino alla data in cui si effettua il pagamento.

Ai fini del calcolo degli interessi, si deve ricordare che il tasso legale è stato più volte modificato negli ultimi anni; quindi, per calcolare gli interessi per una tassa automobilistica che doveva essere pagata in anni passati, occorre applicare i seguenti parametri:

- **0,5%** dall'**1.1.2015** (DM 15.12.2014),
- **1%** dall'**1.1.2014** (DM 12.12.2013),
- **2,5%** dall'**1.1.2012** (DM 12.12.2011),
- **1,5%** dall'**1.1.2011** (DM 7.12.2010),
- **1%** dall'**1.1.2010** (DM 4.12.2009),
- **3%** dall'**1.1.2008** (DM 12.12.2007),
- **2,5%** dall'**1.1.2004** (DM 1.12.2003),
- **3%** dall'**1.1.2002** (DM 11.12.2001),
- **3,5%** dall'**1.1.2001** (DM 11.12.2000),
- **2,5%** dall'**1.1.1999** (DM 10.12.1998),
- **5%** dall'**1.1.1997** (art. 2, c. 185, legge 23.12.1996 n. 662).

Sanzione per mancati pagamenti successivi all'anno

Chi non paga la tassa automobilistica o versa un importo inferiore al dovuto, se non rimedia spontaneamente con un pagamento tardivo (ravvedimento operoso), è soggetto alla sanzione del 30% oltre agli interessi moratori, salvo eccezioni in alcune regioni per i contribuenti che si mettono in regola senza aver ancora ricevuto contestazioni. Sono inoltre dovuti gli interessi nella misura dell'**1%** per ogni semestre maturato a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine utile per il pagamento. La sanzione va applicata sia che il proprietario voglia mettersi "in regola" sia che riceva un addebito dall'ente preposto (ACI, ecc.).

Pari sanzione deve pagare chi intende regolarizzare la propria posizione oltre un anno dopo il termine originario.

In caso di pagamento puntuale ma insufficiente, le sanzioni e gli interessi non saranno applicati all'intera tassa automobilistica, ma solo alla differenza tra quanto dovuto e quanto effettivamente pagato entro il termine originario.

CONTENZIOSO

Chi non paga la tassa automobilistica o la paga irregolarmente è soggetto a sanzioni. Qualora non si sia messo in regola spontaneamente per un periodo di oltre un anno, riceverà addebiti a casa.

Al momento non è possibile descrivere in modo completo e dettagliato le modalità con le quali il contenzioso viene instaurato, perché il sistema non è ancora a regime.

Si può però dire che la prima fase del contenzioso è rimasta immutata rispetto al passato: il proprietario di un veicolo che, in sede di primo controllo, venga trovato in posizione irregolare rispetto alla tassa automobilistica riceve un avviso bonario, con l'invito a mettersi in regola entro una determinata data o a dimostrare che il rilievo è infondato. A seconda delle regioni, l'avviso può essere inviato da:

- ACI,
- settore tributi della regione,
- altro soggetto con esso convenzionato.

Qualora il proprietario non si metta in regola o non dimostri di avere ragione, l'avviso bonario viene "riversato" nel ruolo da cui hanno origine le cartelle di pagamento, contro le quali sarà ora possibile presentare ricorso alle Commissioni tributarie secondo modalità ancora da definire.

Sono da ritenersi pienamente valide tutte le norme generali in materia di ricorso alla Commissione tributaria, dettate dal DLG n. 546/1992. In estrema sintesi, la forma più semplice di ricorso è quella che non richiede necessariamente la difesa tecnica e che quindi rende possibile per il cittadino seguire il contenzioso da solo. Tale forma è ammessa solo se l'importo del tributo oggetto di contenzioso non supera gli euro 2.582,28 (non si tiene conto né delle sanzioni né degli interessi, per cui tale cifra si riferisce al solo tributo).

Come evitare il contenzioso

Chi si accorge di aver commesso una qualsiasi irregolarità in materia di tassa automobilistica può spesso rimediare prima che gli arrivi l'avviso bonario se:

- non ha pagato, può provvedere immediatamente, in modo da fruire eventualmente della agevolazioni legate al ravvedimento operoso;
- ha pagato in modo insufficiente, può integrare il versamento e aggiungere le relative sanzioni;
- ha sbagliato a pagare (per esempio, se ha riportato un numero di targa inesatto, ha pagato a una regione diversa o ha determinato male la scadenza), può rivolgersi al settore tributi della regione o ad altri soggetti con esso convenzionati) per chiedere la rettifica dei dati del veicolo o il riallineamento della scadenza;
- ha pagato un importo superiore al dovuto o non dovuto affatto. Accade quando non si ha più la disponibilità del veicolo o sono stati effettuati due o più versamenti completi per lo stesso periodo d'imposta sullo stesso veicolo: si dovrà chiedere il rimborso all'ufficio tributi della regione di residenza con una domanda in carta libera che contenga nome, cognome, residenza, codice fiscale o partita IVA, numero di telefono e modalità con cui preferisce ricevere il rimborso (per esempio, sul proprio conto corrente bancario, di cui vanno indicati gli estremi).

Particolari condizioni sono state previste dalla Regione Puglia.

RIMBORSI

In caso di pagamento superiore al dovuto o di doppio versamento (in relazione a un certo periodo d'imposta per lo stesso veicolo), è possibile chiedere alla regione il rimborso di quanto pagato in eccesso. I termini entro cui esercitare questo diritto sono fissati dalla legge e scadono entro la fine del terzo anno successivo al periodo d'imposta cui si riferiva il versamento eccessivo o non dovuto. Questi termini sono gli stessi entro cui le regioni possono inviare avvisi di accertamento per chi ha evaso il tributo o ha pagato meno del dovuto, per cui è possibile che ci siano deroghe.

I rimborsi non spettano per somme modeste.

Alla domanda di rimborso occorre allegare alcuni documenti, a seconda dei casi:

- doppio pagamento:
 - originale della ricevuta di versamento della tassa automobilistica da rimborsare,
 - fotocopia della carta di circolazione;
- pagamento in eccesso:
 - fotocopia della ricevuta di versamento della tassa automobilistica pagata in eccesso,
 - fotocopia della carta di circolazione;
- versamento non dovuto:
 - originale della ricevuta di versamento della tassa automobilistica da rimborsare,
 - fotocopia dell'atto (con data antecedente al periodo di copertura della tassa automobilistica versata) o del documento da cui risulti che il pagamento non è dovuto (es.: denuncia di furto, perdita di possesso presentata al PRA, carta di circolazione per i veicoli ultratrentennali, attestato di esenzione rilasciato dal Ministero dell'economia e delle finanze, ecc.).

Il rimborso va chiesto entro lo stesso termine per le contestazioni e quindi entro la fine del terzo anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento.

RICEVUTE DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA E PRESCRIZIONE

A chi effettua il pagamento della tassa automobilistica viene rilasciata apposita ricevuta, atta a comprovare l'avvenuto pagamento.

La legge impone di conservare la ricevuta fino alla fine del terzo anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento, perché consente al fisco di contestare eventuali irregolarità di pagamento entro questo termine.

Tuttavia è opportuno conservare le ricevute della tassa automobilistica per 5 anni in quanto nel tempo sono intervenute varie deroghe e legislazioni regionali che ne hanno previsto l'estensione, talvolta anche in contrasto con la normativa nazionale (5).

Non si deve tuttavia confondere il periodo per il quale va conservata la ricevuta con il termine oltre il quale le amministrazioni non possono più pretendere il credito in quanto:

- vi sono varie cause interruttive, tra cui i condoni (v. [inPratica 0219.5](#));

- quando l'amministrazione contesta un'irregolarità, per il recupero della somma contestata si ritiene ci siano 10 anni di tempo, in base al principio sancito dalla Cassazione secondo cui "il credito erariale per la riscossione dell'imposta, a seguito di accertamento divenuto definitivo per mancata impugnazione o sulla base di sentenza passata in giudicato, è soggetto non già al termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2948, n.4, CC, per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi, bensì all'ordinario termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 CC, in quanto la prestazione tributaria, attesa l'autonomia dei singoli periodi d'imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il debito, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi" (20).

0219.5 CONDONI

Nel tempo sono state previste sanatorie o condoni regolamentati a livello nazionale o dalle singole regioni (7).

0219.6 ERRORI O VIOLAZIONI DI MODESTO IMPORTO

Quando il contribuente compie un errore o una violazione di modesto importo, diventa vessatorio e antieconomico recuperare la somma mancante dal versamento.

Non sono pertanto oggetto di alcuna contestazione le irregolarità dovute a versamenti insufficienti per l'importo **12,00 euro in via generale** (14) e importi diversi in alcune regioni (10).

Dal 1° luglio 2012 non sono oggetto di alcuna contestazione le irregolarità dovute a versamenti insufficienti per l'importo di **30,00 euro** (17). L'importo va inteso come complessivo, cioè come la somma di tributo, sanzioni e interessi dovuti, con riferimento a ciascun periodo d'imposta. La disposizione:

- vale su tutto il territorio nazionale,

- si applica a tutti i debiti esistenti a quella data, per cui vale anche per i controlli effettuati da quel giorno su versamenti pregressi,

- non si applica quando la violazione viene ripetuta.

0219.7 MANCATO PAGAMENTO PER OLTRE 3 ANNUALITÀ

Qualora non venga corrisposta la tassa automobilistica per un periodo di almeno 3 anni consecutivi è prevista la radiazione del veicolo dal PRA. Tale disposizione, tuttavia, non è operativa mancando ancora il previsto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (19).

Si ricorda che nel passato era già stato emesso analogo provvedimento, seppur limitato ai veicoli che non avevano corrisposto la tassa nell'anno 1983 (18).

Altra operazione di natura straordinaria fu effettuata nel 1999 con la supervisione dell'allora Ministero delle finanze.

Ma dallo stesso anno la competenza sulla gestione della tassa automobilistica è passata alle Regioni, che non hanno mai intrapreso cancellazioni d'ufficio, non ritenendo di avere la competenza: la normativa non è stata aggiornata e continua ad assegnare la competenza all'ACI sulla base di Dm Economia, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Col passare del tempo e il crescere delle esigenze di recupero di gettito e aggiornamento degli archivi (eliminando veicoli evidentemente non più circolanti da tempo), alcune Regioni hanno cercato interpretazioni della norma che consentissero loro di effettuare una cancellazione d'ufficio.

Nel 2014 tale operazione è stata avviata dalla Regione Lazio, secondo modalità analoghe alle precedenti: invio di una lettera raccomandata con cui si contesta all'intestatario del veicolo i mancati pagamenti (nella fattispecie, del 2007, 2008 e 2009) e si comunica che si procederà alla radiazione d'ufficio, salvo che entro 60 giorni non si produca la dimostrazione che è stata pagata prima del ricevimento della raccomandata almeno una delle tre annualità contestate o una delle successive.

La radiazione d'ufficio non estingue tuttavia le procedure per il recupero coattivo delle tasse automobilistiche per le annualità fino a quella in cui avviene la radiazione stessa.